

Stefano Semplici

La nuova Costituzione: non basta dire NO



mondodomeni.org

© Copyright Stefano Semplici 2016
per le illustrazioni: © Copyright Romina Aymino 2016

Disponibile all'indirizzo <http://mondodomani.org/costituzione/>



Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 4.0 Internazionale

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.it>

La licenza consente di copiare e condividere con qualsiasi mezzo questo testo, purché esso non sia modificato, ne siano indicati gli autori, la distribuzione non avvenga per scopi commerciali e sia fornito un link alla licenza.

Indice

5 Premessa

I. Alcune luci, troppe ombre

- 8 Contenimento dei costi delle istituzioni?
È vero, ma si può fare (anche di più) senza scrivere una brutta Costituzione
- 10 Più semplicità e trasparenza?
Provare a leggere per giudicare
- 13 Il Senato delle istituzioni territoriali è un Senato migliore?
Troppi compromessi non fanno una buona soluzione
- 17 Democrazia impantanata o democrazia decidente?
Il bicameralismo perfetto non ha fermato un leader autorevole.
E l'equilibrio dei poteri non è un optional
- 19 Contrappesi e garanzie più che sufficienti?
Non con questa legge elettorale
- 22 Meno conflittualità fra Stato e Regioni?
Tolta la parola, la “concorrenza” resta
- 25 Una riforma perfettibile è meglio di nessuna riforma?
Una Costituzione che si cambia a colpi di maggioranza e si aggiusta cammin facendo è una Costituzione più debole
- 27 In conclusione...

II. Più semplicità, più efficienza, più equità. Con un'altra riforma è possibile

- 29 Cinque priorità
- 32 Come potrebbe essere il nuovo Senato
- 34 Come si potrebbero fare le leggi
- 36 Come si potrebbero distinguere le competenze di Stato e Regioni
- 40 In conclusione...
- 44 **Appendice: la seconda parte della Costituzione potrebbe essere così?**
- 81 In sintesi: le cose più importanti che vorrei...

Premessa

Il Governo e il Parlamento hanno riscritto o modificato più di metà degli articoli della seconda parte della Costituzione per raggiungere obiettivi ampiamente condivisi:

- ridurre i costi della politica;
- semplificare e velocizzare il procedimento legislativo;
- non avere più due rami del Parlamento che fanno le stesse cose nello stesso modo;
- dare a chi governa più potere di “decidere”, per poi rispondere agli elettori dei risultati ottenuti;
- rafforzare gli strumenti di controllo e garanzia e offrire ai cittadini maggiori opportunità di partecipazione;
- rendere meno conflittuale e più efficiente il rapporto fra lo Stato e le Regioni.

Non è sufficiente però fare qualcosa per fare bene. E ci vuole molta attenzione soprattutto quando quel che si cerca di realizzare è voluto da tutti e tutti hanno fallito, perché è in questo caso che è più facile guardare con indulgenza ad errori ai quali si spera di poter rimediare in seguito, a lacune e contraddizioni che, per quanto evidenti, possono non bastare a farci preferire di restare con l'abito vecchio piuttosto che indossare il nuovo. Perché – si dice – ci si muove almeno “nella giusta direzione”. Anche l'indulgenza, tuttavia, ha i suoi limiti.

Mi sono posto alcune domande. Ho letto il testo della legge costituzionale approvata dal Parlamento e ho tentato di dare alcune risposte, mettendo in ordine spunti e osservazioni intorno ai quali si

è già sviluppata una copiosa letteratura. E ringrazio in particolare, per l'aiuto che mi ha dato in questo percorso, Paolo Carnevale: dalle nostre chiacchierate ho imparato molto e mi sono rafforzato nella convinzione che lo sforzo di "pensare" insieme la Costituzione, partendo da competenze e sensibilità diverse, è importante e ci aiuta a rispettarla e difenderla. Non c'è dunque particolare originalità in quel che segue, ma solo il desiderio di mettere sul tavolo le questioni cruciali intorno alle quali il paese si sta, purtroppo, dividendo. Non possiamo lasciare solo ai professori di diritto costituzionale la responsabilità di una riflessione che non si accontenti di una battaglia a colpi di slogan e dobbiamo portare questo atteggiamento nelle nostre case, nei luoghi di lavoro, nei gruppi e nelle comunità ai quali apparteniamo. Gli stessi disegni che accompagnano queste pagine, cercando di sintetizzare in un'immagine e magari in un sorriso che aiuti il confronto alcuni dei dubbi discussi nel testo, sono nati in famiglia e ringrazio per questo contributo mia nuora Romina. Non bastano buoni propositi e la determinazione di un leader per costruire istituzioni solide e giuste. La prima parte della Costituzione invita *tutti* i cittadini a «concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale», non ad essere semplici spettatori della politica fatta da altri. Lo sforzo di capire è la premessa necessaria della partecipazione.

La riforma voluta da Governo e Parlamento non mi convince, anche se vedo e comprendo le motivazioni di chi riconosce in essa il tentativo di un passo in avanti e concederà dunque, magari senza troppo entusiasmo, il suo "sì". Sui piatti della mia bilancia i limiti pesano di più e mi comporterò di conseguenza. Ben sapendo che fin dalle prime battute della campagna per il referendum sono state rilanciate richieste (come quella della modifica della legge elettorale) e avanzate ipotesi (è stato lo stesso Presidente del Consiglio a dichiarare la sua disponibilità a firmare «una qualsiasi proposta di legge» che introduca il limite del doppio mandato per chi guida il Governo) che

potrebbero avere un impatto significativo su alcuni dei punti affrontati. O perfino aprire scenari del tutto imprevedibili rispetto a quelli con i quali ci confrontiamo nel mese di giugno del 2016. Ogni novità, se ci sarà, dovrà essere valutata senza pregiudizi.


Sono in ogni caso consapevole che il “no”, qui come in tante altre situazioni della vita, può evitare errori ma non costruisce nulla. Per questo il testo si divide in due parti. Prima vengono le domande e le risposte sulla riforma che c'è e sarà sottoposta a referendum. Ad esse seguono i segni di un'alternativa possibile. Sono cinque punti, che, in caso di vittoria del “no” e grazie proprio al lavoro che è stato fatto e al dibattito che si è sviluppato, si potrebbero trasformare facilmente in un articolato di legge, che si farebbe in tempo ad approvare prima della fine della legislatura. E che la stessa vittoria del “sì” non escluderebbe, se ci fosse comunque la volontà sincera di procedere verso soluzioni più “inclusive”, almeno limitatamente alle questioni che corrispondono alle perplessità più diffuse sulle soluzioni adottate.

Ho infine provato ad immaginare, rimanendo ai temi all'ordine del giorno, la riforma che vorrei. Non è evidentemente la “mia” proposta, perché questo sarebbe un atto di intollerabile quanto inutile presunzione. Si è trattato semplicemente di un esercizio per misurare la distanza fra ciò a cui darei volentieri il mio consenso e ciò su cui mi dovrò concretamente esprimere. Il resto, a partire dalla sottolineatura dei miei errori e delle mie ingenuità, lo lascio agli addetti ai lavori.

I. Alcune luci, troppe ombre

Contenimento dei costi delle istituzioni?

È vero, ma si può fare (anche di più) senza scrivere una brutta Costituzione



I nuovi senatori non saranno pagati. E questa novità viene continuamente sottolineata come uno dei grandi pregi della riforma, tanto da


essere stata inserita nel titolo della legge sulla quale gli italiani si dovranno esprimere: il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni è indicato come uno dei risultati raggiunti, insieme al superamento del bicameralismo paritario, alla riduzione del numero dei parlamentari, alla soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla revisione del titolo V della seconda parte della Costituzione.

Quanto vale questo risparmio? Poco più di 1 euro l'anno per ogni italiano, se si considera la vera e propria "indennità" e immaginando che ai senatori che continueranno a venire a Roma non si chieda di farlo a proprie spese. Servirà meno personale, perché i senatori saranno solo 100 e si immagina che non avranno in fondo troppo lavoro da fare. Si ridurranno anche altre spese (comprese, progressivamente, quelle per il trattamento dei senatori cessati dal mandato) e potremmo così arrivare a quattro, forse perfino cinque euro l'anno. 80 euro al mese in busta paga – per citare un altro tema del quale molto si è discusso e si continua a discutere – sono una cifra importante. Quella della quale stiamo parlando non può essere un argomento decisivo per una riforma della Costituzione, fermo restando il consenso di principio ad ogni sforzo per ridurre i costi della politica.

Questi costi, certamente, diminuiscono e altri risparmi potrebbero arrivare dalla decisione di vincolare gli emolumenti di Presidente, componenti della Giunta regionale e consiglieri regionali a quelli dei sindaci dei Comuni capoluogo di Regione, così come dal divieto di corrispondere rimborsi o analoghi trasferimenti monetari ai gruppi politici dei Consigli regionali. Ma non c'era bisogno per questo di cambiare la Costituzione. Ai cittadini deve essere detto chiaramente che gli "stipendi" di parlamentari e consiglieri regionali sono meno di una briciola del totale della spesa pubblica e della montagna delle tasse che pagano ogni anno e che già con la Costituzione vigente si potrebbero ridurre. Le Costituzioni, in ogni caso, non si fanno e non

si cambiano semplicemente per risparmiare (anche se ogni risparmio è benvenuto), ma per far funzionare meglio il sistema, rafforzare la democrazia e salvaguardare in modo più efficace i diritti fondamentali.

*Più semplicità e trasparenza?
Provare a leggere per giudicare*



Mi limito a tre esempi, tratti dal testo della legge di revisione della Costituzione approvato dal Parlamento.

Il nuovo articolo 57

[...] I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori [...] La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi [...].

Non sappiamo come saranno scelti i 95 nuovi senatori (dei cento che comporranno l'organo) e dovrà essere una legge (della quale, con ogni probabilità, non ci sarà prima del referendum neppure una bozza) a tentare di chiarire quel che nella Costituzione è oscuro e incomprensibile. Non sappiamo come saranno scelti i sindaci che diventeranno senatori. Non sappiamo cosa possa significare l'espressione «con metodo proporzionale» nel caso delle molte Regioni che dovranno eleggere due senatori, uno dei quali sindaco. Si possono accettare simili indeterminatezze e confusioni nella Costituzione?

Il nuovo articolo 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [...] per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma [...].

Sono solo 8 delle 76 righe che, nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, compongono il nuovo articolo 70 della Costituzione, che nel testo attuale si ferma alle prime 9 parole. Il bicameralismo perfetto, che tutti vogliono superare, è qualcosa che tutti comprendono. Perfino per professori e “professoroni” è invece arduo capire come funzionerà il nuovo Senato. È vero che nel momento in cui si introduce una differenza di funzioni fra le due Camere le precisazioni (come quelle

citato) e anche qualche complicazione sono inevitabili. I diversi procedimenti legislativi previsti diventano però un groviglio di norme e possibilità: procedimento bicamerale come l'attuale per una serie di leggi; procedimento monocamerale incardinato presso la sola Camera dei deputati, con la possibilità per il Senato, su richiesta di un terzo dei senatori, di esaminare il testo ricevuto e proporre modifiche al testo approvato dalla Camera, che su di esse si pronuncia in via definitiva; procedimento monocamerale con obbligo di esame da parte del Senato, le cui proposte di modifica approvate a maggioranza assoluta possono essere respinte dalla Camera dei deputati solo con eguale maggioranza; procedimento monocamerale, con esame da parte del Senato previsto sempre ma in tempi più stretti (quindici giorni dalla data di trasmissione), in materia di bilancio. Senza poi dire di altre varianti significative come quella del procedimento "a data certa" per i provvedimenti che il Governo considera essenziali per l'attuazione del suo programma. Se questa è semplificazione...


Dalle Disposizioni finali

[...] Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome [...].

Il nuovo Titolo V, al quale si riferisce questo comma, è, insieme al nuovo Senato, il cuore della riforma. Nel Titolo V sono regolati i rapporti fra il centro (lo Stato) e la periferia (Regioni, Comuni ed altre autonomie territoriali), ma anche il modo in cui vengono garantiti ai cittadini, sull'intero territorio nazionale, diritti fondamentali come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. I cittadini sanno che su materie di questa importanza avremo, non si sa fino a quando, due Costituzioni diverse, una per le Regioni "normali" e una per quelle a statuto "speciale"? Cosa accadrà se risultassero difficili o addirittura impossibili

da raggiungere le «intese» con queste ultime (Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta), che vengono considerate premessa indispensabile affinché la stessa Costituzione valga per tutti gli italiani? Questo è uno dei tanti misteri, ma certo non il meno importante, che si chiede ai cittadini di accettare come un lieve danno collaterale di una riforma epocale. Si è deciso non solo di non affrontare alla radice il problema delle Regioni a statuto speciale, ma di renderle addirittura ancora più “speciali”.

*Il Senato delle istituzioni territoriali è un Senato migliore?
Troppi compromessi non fanno una buona soluzione*



Il nuovo testo costituzionale nasce da un paradosso, che diventa una sfida ambiziosa. Si prende atto del fallimento della riforma realizzata nel 2001, che aveva riequilibrato il rapporto fra lo Stato e le Regioni a vantaggio delle seconde. Lo Stato torna più forte e materie importanti come la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia e le infrastrutture strategiche e le grandi reti di trasporto sono riportate sotto la sua competenza esclusiva. La bocciatura delle Regioni assume addirittura in alcuni articoli il carattere della diffidenza preventiva, se non di una sorta di vera e propria sanzione morale per quanto accaduto nel recente passato: il controllo sugli stipendi di Presidenti, componenti della Giunta e consiglieri realizzato per via costituzionale; il divieto, inserito addirittura nelle *Disposizioni finali*, di versare «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali. In compenso, alle istituzioni territoriali si offre il nuovo Senato, così come veniva richiesto da quanti ritenevano da tempo che si dovesse completare in questo modo il disegno di espansione dell'autonomia delle Regioni. Ma lo si fa nel contesto di un intervento che tale autonomia va al contrario a ridurre in modo significativo. Insomma: meno poteri alle Regioni, ma alcuni consiglieri regionali e alcuni sindaci senatori. È proprio da questo punto di vista che il nuovo Senato appare concepito in modo maldestro, per stratificazione di compromessi anziché sulla base di una prospettiva semplice, chiara e coerente:


- Il meccanismo di selezione dei senatori porterà con ogni probabilità ad una scelta basata su criteri di appartenenza politica. I senatori della Lombardia e della Campania, per citare le due delegazioni che dovrebbero essere più numerose, eletti «con metodo proporzionale», rappresenteranno probabilmente i rispettivi partiti e si costituirà così un Senato simile alla Camera per dinamiche e rapporti politici. E si parla infatti, per entrambe le Camere, di regolamenti che «garantiscono i diritti delle minoranze parlamen-

tari», pur limitando alla sola Camera dei deputati l'obbligo di dotarsi di uno «statuto delle opposizioni». Con buona pace della rappresentanza dei territori. È un problema di non facile soluzione, ma del quale occorre avere consapevolezza.

- Si offre la ribalta nazionale ad una classe politica – quella regionale – che appare a torto o a ragione tra le più segnate da episodi di corruzione e scandali di vario tipo, dotandola di immunità parlamentare. Anche per questo motivo una scelta chiara per l'elezione diretta sarebbe stata di gran lunga preferibile. La decisione di affidare sempre ai Consigli regionali e a quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano l'elezione dei sindaci-senatori, di per sé discutibile, produrrà cortocircuiti operativi che a molti appaiono pressoché insormontabili. C'è infine l'evidente incongruenza della presenza, in un Senato rappresentativo delle istituzioni territoriali, dei senatori nominati dal Capo dello Stato per aver «illustrato la Patria» (e non le loro Regioni) con «altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario». Cosa c'entra?
- La funzione legislativa è assegnata ordinariamente alla Camera dei deputati, salvo che per alcune materie. Restano vincolate alle procedure del bicameralismo perfetto anche le leggi di revisione della Costituzione, per le quali si ritiene dunque di poter affidare un sostanziale potere di veto ad una assemblea i cui membri, come si dichiara esplicitamente, non sono più rappresentanti della Nazione. E questo appare particolarmente grave. In compenso, in questo ambito non sono incluse le leggi relative alla clausola di supremazia con la quale lo Stato, su proposta del Governo, può intervenire in materie non riservate alla sua legislazione esclusiva quando lo richieda «la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Nel caso forse più importante per la garanzia dell'autonomia regionale il

- Senato non ha una parola pari a quella della Camera, anche se è comunque una parola più forte di quella prevista per le altre leggi.
- Il nuovo articolo 70, banco di prova della parola d'ordine della semplificazione, prevede come abbiamo visto un cesto ricchissimo di procedimenti legislativi diversi. La scommessa è che non ci saranno «questioni di competenza» o che saranno ridotte al minimo. La nuova Costituzione prevede che su tali questioni decidano i Presidenti delle Camere, «d'intesa tra loro». E se non riuscissero a mettersi d'accordo? Non è dato sapere chi sia, in questo caso, il “terzo” che decide. È solo un esempio. Quanto più complesse e ingarbugliate diventano le procedure, tanto più cresce il rischio che il bicameralismo differenziato non riesca a garantire, alla prova dei fatti, tutto ciò che promette.

*Democrazia impantanata o democrazia decidente?
Il bicameralismo perfetto non ha fermato un leader autorevole.
E l'equilibrio dei poteri non è un optional*




Uno degli argomenti più utilizzati a sostegno della riforma è quello della semplificazione e velocizzazione del processo decisionale: finisce il ping-pong delle leggi da una Camera all'altra, individuato come una delle cause principali dell'inefficienza e delle lentezze del nostro sistema politico-costituzionale.

Concentrando la funzione legislativa nella Camera dei deputati si otterrà certamente il risultato di una maggiore rapidità del procedimento. Non bisogna però dimenticare che i problemi scaricati sulla Costituzione sono stati spesso problemi della politica. Anche nell'attuale sistema non è mancata la capacità di "fare in fretta", quando lo

si voleva davvero: la legge n. 124 del 2008 (il cosiddetto “lodo Alfano”), per esempio, venne approvata dalle due Camere in poco più di venti giorni. Proprio l’azione del Presidente Renzi è la prova regina di questa affermazione. Il bicameralismo perfetto non gli ha impedito di realizzare in due anni una serie di riforme davvero impressionante. La sua determinazione, il suo carisma, la sua capacità di controllo del suo partito e dunque della maggioranza parlamentare sono l’esempio di una garanzia di rapidità nell’azione di governo ben più efficace, verificabile e giudicabile dall’opinione pubblica delle oscure procedure previste per il nuovo Senato.

Si deve semmai riconoscere che la maggiore rapidità sarà assicurata in larga misura dal premio di maggioranza che la nuova legge elettorale (il cosiddetto *Italicum*) assegnerà alla forza politica che avrà vinto le elezioni e che avrà espresso Presidente del Consiglio e Governo. È considerando l’effetto combinato delle due riforme che molti individuano nel riequilibrio del rapporto fra gli organi costituzionali il vero obiettivo di questi interventi. E nasce qui il timore che il risultato finale possa essere il dominio del Governo sul Parlamento. Il Presidente Renzi ha dimostrato che anche senza cambiare la Costituzione è possibile fare le riforme e farle in fretta, se si può contare su un grande leader. Con la nuova Costituzione e la nuova legge elettorale si è costretti a sperare che chi ottiene il potere sappia autolimitarsi, perché gli attuali limiti imposti da norme, procedure e contrappesi istituzionali non bastano in un quadro così profondamente mutato. E altri sarebbero stati probabilmente necessari.

Contrappesi e garanzie più che sufficienti? Non con questa legge elettorale



È vero che il referendum è sulla riforma della Costituzione e non sulla legge elettorale e che la seconda può essere cambiata in qualsiasi momento con una legge ordinaria, ma è impossibile tenere separate le due cose. Il Presidente del Consiglio le ha volute non a caso insieme, perché espressione di un'unica e coerente idea di democrazia. Parlando a Milano il 31 maggio, egli ha ribadito con parole inequivocabili questo legame: «Il referendum cosa dice? Dice che dobbiamo scegliere fra avere un sistema in cui chi vince governa e gli altri fanno opposizione preparandosi a governare la volta dopo oppure se si fanno le grandi ammucchiate tutti insieme». È evidente che questa certezza riposa sull'*Italicum* e non sui nuovi articoli della seconda

parte della Costituzione, che produrrebbero un effetto ben diverso se si votasse con il proporzionale puro. Ma è lo stesso Matteo Renzi a dirci che il referendum, di fatto, è sull'intero pacchetto.

Il sistema che si vuole realizzare sarebbe dunque caratterizzato dai seguenti elementi fondamentali:

- La Camera dei deputati, che dà la fiducia al Governo e nella quale si concentra la funzione legislativa, sarebbe formata sulla base di un premio di maggioranza assicurato in ogni caso al vincitore: 340 deputati su 630 (circa il 54%).
- Si introduce, implicitamente, una sorta di elezione diretta del Presidente del Consiglio, poiché il premio viene dato (al primo o al secondo turno) al partito il cui leader viene automaticamente nominato dal Capo dello Stato. Non è difficile immaginare che questo leader possa avere un ruolo decisivo nella compilazione delle liste e in particolare nell'indicazione dei capilista, cioè di coloro che risulteranno automaticamente eletti in ogni circoscrizione e che saranno probabilmente animati da un certo spirito di fedeltà.
- Grazie al premio di maggioranza, il percorso parlamentare di approvazione dei provvedimenti legislativi promossi dal Governo, con poche eccezioni, sarà sempre in discesa. E il Governo continuerà a disporre di strumenti come la posizione della questione di fiducia congiunta alla presentazione dei cosiddetti maxi-emendamenti, sui quali la riforma poteva intervenire anziché tacere totalmente. Resta poi intatta la possibilità che il Parlamento “deleghi” al Governo, sulla base di alcuni principi e indicazioni generali, la responsabilità di definire le norme destinate a regolare materie anche importanti.
- L'adozione dei decreti-legge, spesso accusati di essere espressione di “prepotenza” governativa nella produzione legislativa, viene adesso sottoposta ad alcuni significativi vincoli. Ma si tratta, a

ben vedere, di limiti già esistenti e richiamati nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Il Governo, inoltre, potrà ottenere risultati analoghi utilizzando la corsia preferenziale riservata ai provvedimenti che considera essenziali e il cui numero è potenzialmente illimitato (il cosiddetto “voto a data certa”).

Il Parlamento può trasformarsi, per gran parte della sua attività e aspettando di sapere cosa conterrà e come verrà applicato lo «statuto delle opposizioni», nel semplice luogo di ratifica delle decisioni governative? Chi non vede questo rischio o ritiene che questo sia necessario per rendere la nostra democrazia più moderna ed efficiente può votare tranquillamente “sì”. La prospettiva “presidenziale” che in questo modo, di fatto, si introduce, è senz’altro un’opzione legittima e praticabile. Non sono pochi, tuttavia, coloro che ritengono che sarebbe di conseguenza opportuno introdurre almeno alcune delle garanzie e contrappesi che sono tipici appunto dei sistemi presidenziali, a partire dal limite temporale alla possibilità che un potere molto grande resti troppo a lungo nelle stesse mani (come ho ricordato all’inizio, è stato proprio Matteo Renzi a dichiararsi favorevole ad una legge che introduca questo principio) e da una maggiore autonomia e indipendenza dell’organo titolare del potere legislativo.

I sostenitori della riforma negano comunque il rischio di un aumento esagerato dei poteri del Governo e richiamano l’importanza degli organi di garanzia già esistenti, a partire dal Presidente della Repubblica e dalla Corte costituzionale. E aggiungono il potenziamento degli strumenti di democrazia diretta, con l’introduzione fra l’altro del referendum propositivo e di indirizzo. Sui primi, nonostante l’innalzamento del quorum richiesto per l’elezione del Presidente della Repubblica, pesa comunque come un macigno il premio di maggioranza potenzialmente abnorme assegnato al partito che vince le elezioni. Per i secondi, con la positiva eccezione di un quorum calcolato sul numero dei partecipanti alle ultime elezioni per la Camera

dei Deputati e non più sul numero totale degli elettori nel caso di una richiesta di referendum abrogativo che raggiunga le ottocentomila firme, la nuova Costituzione si limita a indicazioni che assomigliano a promesse più che a obblighi precisi.

*Meno conflittualità fra Stato e Regioni?
Tolta la parola, la “concorrenza” resta*



La riforma, come già ricordato, torna a modificare il Titolo V della seconda parte della Costituzione, dedicato ai rapporti fra centro e periferia. Una correzione resa necessaria, fra l'altro, dal fatto che l'intervento del 2001 ha generato non pochi problemi nella definizione de-

gli ambiti di competenza fra lo Stato e le Regioni, provocando una forte conflittualità e molto lavoro per la Corte costituzionale.


Le soluzioni proposte per ridimensionare il problema del contenzioso Stato-Regioni, in un contesto caratterizzato in senso sicuramente meno “federalista” e più “centralista”, sono due: da un lato, il Senato rappresentativo delle Regioni, al quale viene affidata una funzione di intermediazione; dall’altro, l’eliminazione della competenza cosiddetta *concorrente*. Di cosa si tratta? Come dice il termine stesso, quella concorrente è una competenza condivisa fra lo Stato e le Regioni, i quali appunto concorrono nella disciplina di alcune materie appositamente individuate, occupandosi l’uno (lo Stato) dei principi fondamentali e le altre (le Regioni) di tutto il resto. L’incertezza tra cosa sia principio fondamentale e cosa non lo sia e quindi fra ciò che spetti fare allo Stato-legislatore e alle Regioni-legislatrici è stata all’origine dei continui conflitti di questi anni, con gravi ricadute sul buon funzionamento del sistema.

Ma è vero che la competenza concorrente sparisce dal testo? No. Essa si ripresenta piuttosto sotto mentite spoglie, perché vi sono una serie di materie – tutela della salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, attività culturali e turismo, ecc. – che vengono attribuite allo Stato, il quale però si deve limitare a dettare le «disposizioni generali e comuni», lasciando che sia il legislatore regionale a completare il lavoro. È evidente che in questo modo le occasioni di contrasto rischiano di ripresentarsi. Certo, si dirà che è qui che entra in gioco il Senato. Ma è proprio questo il punto: questi sono tutti ambiti devoluti alla potestà legislativa “dominante” della Camera dei deputati e non riservati alla competenza paritaria delle due Camere. Il Senato potrà sì intervenire, ma la Camera potrà ignorare il “consiglio”.

L’equivoco delle «disposizioni generali e comuni» appare poi particolarmente grave quando in gioco ci sono diritti come l’istruzione.

ne e l'assistenza sanitaria. Quasi ogni giorno arrivano nuove statistiche e si moltiplicano le storie che ci parlano di un'Italia nella quale si scavano solchi sempre più profondi fra i cittadini ricchi e quelli poveri, ma anche fra chi ha avuto la sorte di nascere e vivere in qualche regione del Nord anziché del Sud. Queste differenze non possono “fare la differenza”. La nuova Costituzione inserisce la responsabilità dello Stato per le disposizioni generali e comuni per la tutela della salute accanto a quella per la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali». L'obiettivo, in questi casi, non può mai essere quello della garanzia del minimo indispensabile, perché è così che si finisce per intendere il riferimento ai livelli essenziali. Deve essere quello della sostanziale parità di trattamento di *tutti* i cittadini, in modo «necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale». Sono queste le parole utilizzate in una sentenza della Corte Costituzionale del 2009 per spiegare il significato dell'articolo 33, nella prima parte della Costituzione: è per ridurre le disuguaglianze e offrire a tutti le stesse opportunità che «la Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi». L'unità della nazione che vale per le infrastrutture strategiche e l'ordinamento delle professioni deve valere, almeno come obiettivo, per scuole e ospedali. Ma questo, purtroppo, la nuova Costituzione non lo dice.

*Una riforma perfettibile è meglio di nessuna riforma?
Una Costituzione che si cambia a colpi di maggioranza e si
aggiusta cammin facendo è una Costituzione più debole*



A detta dei suoi stessi fautori, questa riforma è perfettibile e apre problemi intorno ai quali si sono già accese le dispute interpretative degli addetti ai lavori. Essa tuttavia va approvata, perché non si può andare incontro ad un ennesimo stop di quel processo di ammodernamento delle istituzioni che stiamo aspettando da decenni e che ri-

schierebbe, con la vittoria del “no”, di essere ancora una volta e irresponsabilmente rinviato a data da destinarsi. C'è perfino chi parla apertamente della necessità di votare sì “turandosi il naso”.

Nessuno, ovviamente, pensa che la dignità e l'efficacia di una Costituzione dipendano dalla sua immutabilità. Le regole che essa stabilisce sono pensate per una comunità che vive nella storia e che dunque si trasforma, si trova di fronte a problemi nuovi che devono essere affrontati con strumenti diversi e più adeguati. In questa dinamica evolutiva, è del tutto normale che proprio nello sforzo di attuazione dei principi si possa raggiungere il limite oltre il quale l'esercizio di interpretazione diventa esigenza di modifica delle regole stesse. E questo processo deve essere necessariamente pensato in una prospettiva aperta: la disponibilità al cambiamento, in questo senso, è una forma di fedeltà alla Costituzione.

Alla Legge che proprio per questo chiamiamo fondamentale, tuttavia, noi chiediamo anche di garantire la certezza e la stabilità degli argini della competizione democratica in una società pluralista. Quanto più questi argini appariranno affidati al gioco imprevedibile di maggioranze variabili, tanto più essi risulteranno fragili. E una Costituzione che viene cambiata continuamente, perché l'importante è cominciare e “poi si vedrà”, finisce per assomigliare troppo ad una legge come tutte le altre ed è dunque una Costituzione più debole. I limiti che vengono riconosciuti perfino da coloro che hanno voluto e votato questo testo non sono un male inevitabile, ma la prova della cattiva qualità del lavoro di chi lo ha scritto. E non è vero che non si paga per questo un prezzo. Oggi si prende atto dei molti errori della riforma del 2001 e si interviene in modo pesante. Ma intanto sono passati quindici anni.

Non è vero neppure che confusione e approssimazione si possono più facilmente perdonare quando si parla dell'ordinamento e del modo di funzionamento delle istituzioni e non dei principi fonda-

mentali: i diritti della prima parte della Costituzione rischiano di ridursi ad esercizio retorico se vengono sganciati dal riferimento agli strumenti e ai poteri dai quali dipendono concretamente il loro rispetto, la loro protezione, la loro realizzazione. Per questo era ed è importante fare bene *adesso* e lasciare che il prossimo Parlamento possa occuparsi di altro. Se si vuole davvero, c'è ancora il tempo per farlo. La responsabilità di chi era consapevole dei difetti e ha preferito andare avanti comunque non può diventare anche l'imposizione di un senso unico alla volontà dei cittadini. E chi lo ricorda non è un disfattista, un nemico del progresso e del bene della Nazione.

In conclusione...

Il bicameralismo perfetto era uno spreco insopportabile? Si volevano risparmi e velocità nelle decisioni? Per raggiungere questi obiettivi si è sostituito il Senato con una assemblea della quale è davvero arduo capire come sarà eletta e come funzionerà, si è rinunciato ad affrontare davvero il problema del rapporto fra lo Stato e le Regioni e, soprattutto, si è rafforzato notevolmente il potere di chi governa, limitandosi ad alcuni ritocchi sugli strumenti di controllo e garanzia. Questa riforma, nata con le migliori intenzioni, è un'occasione perduta e può rendere più difficile rimediare domani agli errori commessi oggi. Ed è sbagliata nei modi, oltre che nel contenuto. Nel recente passato abbiamo già visto riforme della Costituzione che erano solo di una risicata maggioranza e non di tutti. Non hanno prodotto buoni risultati. In questo caso abbiamo addirittura l'annuncio che il Presidente del Consiglio si dimetterà, se il popolo non gli darà ragione. E il referendum sulla Costituzione si trasforma così in un referendum

sulla sua persona. Seguono, da una parte e dall'altra, veleni e insulti anziché la pazienza dell'ascolto e dei buoni argomenti. Con il risultato che proprio ciò che ci dovrebbe unire rischia di scavare solchi che sarà difficile colmare.

II. Più semplicità, più efficienza, più equità. Con un'altra riforma è possibile

Cinque priorità

Una Costituzione che solo alcuni addetti ai lavori sono in grado di leggere, per cominciare subito ad accapigliarsi sul significato di parole, frasi ed articoli, non può essere una buona Costituzione. Gli stessi obiettivi che la riforma si propone (superamento del bicameralismo perfetto, un procedimento legislativo più rapido, un rapporto più chiaro e meno conflittuale fra Stato e Regioni e naturalmente anche una riduzione dei costi della politica) si possono raggiungere in modo più semplice ed efficace. Alcune soluzioni sono già state considerate e rifiutate dal Governo e dalla sua maggioranza. Altre circolano in sedi accademiche e istituzionali. Tutte, evidentemente, sono esposte a critiche, obiezioni tecniche, resistenze politiche. Intervenendo solo sulle parti sulle quali si è concentrata l'azione di Governo e Parlamento, queste sono probabilmente le questioni che meritano maggiore attenzione:

1) Le modalità di elezione dei senatori, affidate dalla riforma ad un groviglio di parole confuso e incoerente. Occorre superare queste ambiguità e contraddizioni continuando a garantire il collegamento con le istituzioni territoriali e non perdendo di vista l'obiettivo dei risparmi, che potrebbero essere addirittura maggiori accettando

di “pagare” i senatori per fare questo lavoro e riducendo contestualmente a 500 i membri della Camera dei deputati.

2) Le procedure per l'esame da parte del Senato delle leggi approvate dalla Camera, che hanno trasformato l'articolo 70 nell'opposto della semplificazione promessa. Gli stessi firmatari di un manifesto importante a favore delle “ragioni del sì” riconoscono di fatto l'esistenza del problema e rispondono così: «La questione della complicazione del procedimento legislativo non va sopravvalutata, poiché non appare diversa la situazione di tutti gli Stati composti: in ogni caso, e di nuovo in continuità con le esperienze comparate, la riforma prevede la prevalenza della Camera politica». Davvero non si poteva fare di meglio?

3) Il ruolo degli istituti e strumenti di garanzia, decisivi nel momento in cui si modifica il rapporto fra Parlamento e Governo a vantaggio del secondo e della sua maggioranza.

4) L'ambiguità del superamento della legislazione “concorrente”, che rimane nell'attribuzione allo Stato delle «disposizioni generali e comuni» e alle Regioni di tutto il resto anche in materie delicate come l'istruzione e l'assistenza sanitaria. Non sarebbe invece necessario chiarire in modo inequivocabile, almeno in questi casi, che la responsabilità della Repubblica è quella di puntare a garantire a tutti i cittadini, in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, non i livelli essenziali (cioè minimi) dei diritti fondamentali, ma il livello più alto possibile e comunque il livello appropriato?

5) Il nodo delle Regioni a statuto speciale. Forme e condizioni particolari di autonomia, che sono in alcune circostanze opportune o addirittura necessarie, anche nel rispetto degli obblighi internazionali, non potrebbero essere garantite applicando quanto già previsto dall'art. 116 della Costituzione e senza postulare l'esistenza di Regioni (e conseguentemente cittadini) appunto “speciali”?

Proporre questi cinque punti non significa essere affetti da in-guaribile “benaltrismo”, cioè dalla mania di perfezione per la quale si disprezza un progresso almeno parziale e si finisce per restare immobili al punto di partenza. È vero il contrario. Una riforma della Costituzione così importante fissa delle coordinate che non potranno comunque essere cambiate subito e scelte sbagliate implicano di conseguenza non un autentico progresso, bensì l'impossibilità di avviarlo per molto altro tempo.

Lasciando che siano gli elettori a giudicare il testo votato dal Parlamento, è possibile provare a scriverne un altro per gli articoli dai quali dipendono le questioni che ho appena elencato. Con alcune ulteriori modifiche nella seconda parte della Costituzione si potrebbe arrivare ad un testo complessivamente più chiaro e coerente. È una sorta di esercizio di educazione civica che ho svolto conservando gran parte del lavoro che è stato fatto e puntando agli stessi obiettivi. Si tratta ovviamente di un tentativo che, pur avendo la forma di un articolato, si propone tutt'al più come un canovaccio, che potrebbe forse fornire qualche spunto a chi ha la competenza e soprattutto la responsabilità politica richieste per riscrivere la Costituzione. Il risultato, fra l'altro, è stato un testo molto più breve. Se la riforma sarà approvata dagli elettori il Titolo I (Il Parlamento) e il Titolo V (Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni), che sono stati oggetto degli interventi più importanti, si comporranno complessivamente di poco meno di 6000 parole. Nel mio esperimento ne ho usate circa 750 in meno. Riducendo il numero delle parole non si ha ovviamente la garanzia di una Costituzione migliore. Ma anche questo può aiutare a raggiungere l'obiettivo della semplificazione.

Come potrebbe essere il nuovo Senato

L'articolo 57 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questo modo:

Il Senato della Repubblica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 59, è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Le modalità sono regolate con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Esercita funzioni di raccordo fra lo Stato e le istituzioni territoriali e concorre alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, valutandone in particolare l'impatto sui territori. Esprime pareri sull'operato del Governo e, nei casi previsti dalla legge, sulle nomine di sua competenza.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età.

In ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano i senatori vengono eletti contemporaneamente al Consiglio regionale o della Provincia autonoma, con procedura distinta ed esclusione della possibilità di candidarsi per entrambe le cariche. I senatori elettivi sono membri *ex officio* e con diritto di voto dei rispettivi Consigli e la durata del loro mandato coincide con quella di questi organi, dai quali non ricevono nessun tipo di emolumento o rimborso. Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente della Giunta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due: ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione della disposizione del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione,

quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Questo testo:

- riduce il numero dei parlamentari e dunque i costi della politica e collegandosi ad una riduzione anche del numero dei deputati (art. 56), oltre che dei senatori, può ridurli più di quanto abbiano fatto Governo e Parlamento; le Regioni potrebbero dare un ulteriore contributo a questo contenimento dei costi decidendo di considerare il numero dei senatori, membri *ex officio* del Consiglio, all'interno del numero totale dei consiglieri attualmente previsto, che dunque non aumenterebbe, mentre diminuirebbe quello dei consiglieri pagati dalle Regioni;
- garantisce la funzione di raccordo fra lo Stato e le istituzioni territoriali, ma a partire dall'idea che i senatori restano in primo luogo parlamentari e che poteri importanti come quello di cambiare la Costituzione non possono non essere collegati alla responsabilità di rappresentare la Nazione;
- consente ai cittadini di scegliere i loro senatori, anziché far affondare questo diritto in un pantano di parole incomprensibili;
- può essere collegato ad altre modifiche che rafforzerebbero la funzione di garanzia del Senato, che non vota più la fiducia al Governo: l'indicazione delle leggi sulla libertà e il pluralismo dell'informazione e dei mezzi di comunicazione fra quelle per le quali il procedimento legislativo resta bicamerale (art. 70); la possibilità anche per il Senato e non solo per la Camera di disporre inchieste su materie di pubblico interesse (art. 82).

Come si potrebbero fare le leggi

L'articolo 70 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questo modo:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi: leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore; leggi che regolano i *referendum* previsti in Costituzione; leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e leggi di cui all'articolo 80, secondo comma; leggi sull'ordinamento della comunicazione, i mezzi di informazione e l'editoria; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; leggi di cui all'articolo 114, terzo comma, all'articolo 116, terzo comma, all'articolo 117, terzo e quinto comma, all'articolo 119, secondo e quarto comma, all'articolo 120, all'articolo 122, primo comma e all'articolo 132, secondo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, con la partecipazione del Senato della Repubblica nei modi di seguito precisati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che nei trenta giorni successivi può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, il termine entro il quale il Senato della Repubblica può proporre modifiche alla Camera dei deputati è ridotto a quindici giorni.

Una Commissione bicamerale, composta di tre rappresentanti della Camera dei deputati e due rappresentanti del Senato della Repubblica, decide sulle

eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Questo testo:

- supera il bicameralismo perfetto, con effetti analoghi, dal punto di vista dei tempi del procedimento legislativo, a quelli resi possibili dal testo di Governo e Parlamento;
- consente, rispetto a quanto previsto dalla riforma, una radicale semplificazione del rapporto fra Camera e Senato, stabilendo allo stesso tempo che uno spazio di riflessione a disposizione del secondo per valutare le leggi votate dal primo sia la norma e non qualcosa che, in molti casi, deve essere chiesto entro pochi giorni: uno sguardo diverso su provvedimenti importanti aiuta a ridurre gli errori ed è utile, nel momento in cui il ping-pong delle leggi da una Camera all'altra non è più possibile;
- si può collegare, senza imporre rallentamenti e nuovi lacci e laccioli all'azione di governo, ad altri interventi finalizzati a rendere più incisivi gli strumenti di controllo e garanzia, come la riduzione a 4 anni della durata delle legislature, il rafforzamento di alcune maggioranze speciali (come quella prevista per l'elezione del Presidente della Repubblica) e l'introduzione di meccanismi che spingano verso un consenso più ampio intorno a scelte e regole che devono essere "di tutti" (per esempio lo statuto delle opposizioni della Camera dei deputati), una maggiore chiarezza sui referendum e le proposte di legge di iniziativa popolare (per le quali potrebbero essere fissati tempi certi per la discussione e la deliberazione conclusiva), un limite alla permanenza della stessa persona alla guida del Governo, la previsione di una maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera, anziché la sem-

plice maggioranza assoluta, per l'approvazione delle leggi di revisione della Costituzione.

Come si potrebbero distinguere le competenze di Stato e Regioni

L'articolo 117 della Costituzione potrebbe essere riscritto in questo modo:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;
- b) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- c) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- d) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- e) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- g) tutela e promozione della concorrenza; opere dell'ingegno; libera circolazione delle persone e delle cose;
- h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo;

- i) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- l) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale la sostanziale uniformità dei procedimenti amministrativi e della disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- m) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- n) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;
- o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale;
- q) ordinamento delle professioni e della comunicazione; libertà e pluralismo dell'informazione; disposizioni generali sull'editoria;
- r) ordinamento sportivo;
- s) determinazione dei livelli appropriati delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;
- t) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sulla formazione professionale;
- u) tutela della salute; sicurezza alimentare; ambiente ed eco-sistema;
- v) norme generali sull'istruzione, al fine di garantire una offerta formativa omogenea e la sostanziale parità di trattamento in tutto il territorio nazionale; ordinamento scolastico; istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; diritto allo studio;
- z) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, le attività culturali e il turismo.

Con leggi dello Stato, approvate da entrambe le Camere, vengono stabilite le modalità e le forme di autonomia attraverso le quali le Regioni partecipa-

no alla realizzazione delle politiche attive del lavoro, programmano e organizzano l'assistenza sanitaria, partecipano alla programmazione e organizzazione dei servizi scolastici sul territorio e gestiscono gli strumenti del diritto allo studio. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di:

- a) pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e relativa dotazione infrastrutturale, nei limiti delle disposizioni generali e comuni stabilite con legge dello Stato sul governo del territorio;
- b) programmazione e organizzazione dei servizi sociali;
- c) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;
- d) regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;
- e) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, attività culturali e turismo, nei limiti delle disposizioni generali e comuni stabilite con legge dello Stato;
- f) tutela delle minoranze linguistiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 70, comma 1;
- g) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di loro competenza, nelle forme disciplinate da leggi dello Stato, le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea e possono concludere accordi e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Questo testo:

- può essere collegato al superamento della distinzione fra Regioni ordinarie e Regioni “speciali”, garantendo comunque il rispetto delle forme di autonomia che sono il portato della storia e di particolari condizioni (art. 116), ma senza perpetuare asimmetrie non più giustificabili. Nelle *Disposizioni finali* del testo che sarà sottoposto a referendum si ipotizza addirittura, come ho già sottolineato, che le disposizioni sul Titolo V non si applichino alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano «fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome». E si prosegue così: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale [...]». Perfino per i professori di diritto costituzionale è difficile capire che cosa tutto questo voglia dire;
- punta a superare, almeno in materie come l’assistenza sanitaria, il rischio che la limitazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato alle disposizioni generali e comuni riproponga l’equivoco della legislazione concorrente. Quando in gioco ci sono i diritti fondamentali il sistema delle autonomie che funziona è quello che evita il contenzioso fra Stato e Regioni (perché c’è chiarezza sulle rispettive competenze) ed evita che la sorte di nascere e

vivere in una regione anziché in un'altra scavi fra i cittadini il solco di differenze inaccettabili;

- realizza indubbiamente un riequilibrio dei poteri fra Stato e Regioni a vantaggio del primo, ma rifiutando l'idea che le Regioni siano istituzioni tendenzialmente inaffidabili e da trattare come sorvegliati speciali. Non c'è bisogno, per esempio, di costituzionalizzare tetti agli stipendi di Presidenti, componenti della Giunta e consiglieri, come previsto nel testo approvato dal Parlamento (art. 122). Le Regioni possono e devono darsi autonomamente tali limiti, pena il venir meno della legittimità e opportunità della loro autonomia.

Si può evidentemente fare meglio. Invito però tutti a leggere il testo di questi articoli così come è stato modificato da Governo e Parlamento (per quanto riguarda il Senato, il nuovo articolo 57 va visto insieme al nuovo articolo 55), applicando i tre criteri con i quali Vitruvio suggeriva di valutare ogni edificio: la solidità, l'utilità e la bellezza, che in questo caso corrispondono alla previsione che non ci troveremo costretti troppo presto a riformare ancora una volta la riforma per porre rimedio ai suoi limiti, al funzionamento quanto più semplice ed efficace delle istituzioni e ad una scrittura degna, per stile e chiarezza, di una Costituzione. E poi a decidere se valga o no la pena di provare a scrivere *insieme* qualcosa di diverso.

In conclusione...

Il referendum sulla riforma della Costituzione voluta dal Governo e approvata dal Parlamento rischia di trasformarsi in uno squarcio pro-

fondo, in un conflitto che produrrà l'effetto opposto a quello che si chiede appunto alle Costituzioni: unire i cittadini intorno ai principi fondamentali della comunità politica alla quale appartengono. Due posizioni appaiono francamente non condivisibili. Da una parte quella di chi, per criticare il nuovo testo, parla di un vero e proprio attentato alla democrazia, usando un vocabolario e toni che dovrebbero essere riservati a ben altre situazioni (anche se è chiaro che si stanno confrontando idee diverse di partecipazione, rappresentanza, rapporto fra i poteri). Dall'altra l'atteggiamento, perfettamente simmetrico al primo, di quanti caricano la riforma e conseguentemente il referendum di un significato epocale, come se questo fosse il cambiamento con il quale sta o cade la possibilità per gli italiani di tornare a guardare al futuro con fiducia, per i giovani di trovare lavoro, per i malati di ricevere l'assistenza della quale hanno bisogno. Chi si oppone, di conseguenza, viene liquidato come un nostalgico difensore di paludi e inciuci, che non vuole e non fa il bene del paese e rischia di farlo sprofondare nell'instabilità e in una crisi senza vie d'uscita. Se queste sono le premesse, sarà molto difficile, dopo il referendum, riavvicinare vincitori e vinti.

Io vedo le cose in una prospettiva diversa. Non ritengo che in questa riforma sia tutto da buttare o, viceversa, che sia sufficiente applicarla così com'è per rendere le nostre istituzioni moderne, efficienti e giuste. Considero senz'altro superato il bicameralismo perfetto, ma non mi illudo che l'Italia e la sua economia torneranno a correre solo perché il Governo riceverà la fiducia unicamente dalla Camera dei deputati. Molti di coloro (temo pochissimi) che hanno già fatto la fatica di leggere il testo della riforma anziché limitarsi a seguire slogan ad effetto vogliono in realtà le stesse cose: un Parlamento più snello; un procedimento legislativo più rapido ed efficiente, con una chiara definizione dei ruoli di chi governa e di chi fa opposizione; un rapporto meno conflittuale fra Stato e Regioni, con più servizi e più

diritti per tutti i cittadini. Alcuni ritengono che i limiti evidenti del testo, riconosciuti perfino da chi l'ha scritto, non siano sufficienti a giustificare, ancora una volta, il ritorno alla casella di partenza nell'infinito gioco dell'oca delle riforme. Altri – e io sono fra questi – sono invece arrivati alla conclusione che tali limiti sono troppi e troppo importanti (soprattutto se letti insieme agli effetti della nuova legge elettorale) perché si possa dire “sì” e che proprio la bocciatura di questa riforma potrebbe aiutare il paese ad avere finalmente una Costituzione migliore. Questa divaricazione non può che generare un dibattito anche vivace, ma non deve diventare l'innescò di una guerra di religione.

È davvero impossibile utilizzare i mesi che abbiamo davanti non solo per spiegare le ragioni del proprio voto ma anche per costruire “dal basso” una soluzione più condivisa? Il Parlamento non è riuscito a farlo e questa è un'ulteriore e grave responsabilità di tutte le forze politiche. Perché non ci provano i cittadini? Si arriverebbe comunque a dire “sì” o “no” in un clima di maggiore rispetto. Stiamo parlando della Costituzione e dunque questo è già un risultato che merita uno sforzo sincero.



Appendice: la seconda parte della Costituzione potrebbe essere così?

Testo risultante dalla legge di riforma che sarà sottoposta a referendum (la Costituzione come sarà se vinceranno i “sì”).

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1-12
Restano identici al testo vigente.

PARTE I. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 13-54
Cambia solo il terzo comma dell'art. 48: non è più prevista la circoscrizione Estero per l'elezione del Senato della Repubblica.

PARTE II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera

E se invece fosse così?

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1-12
Identici.

PARTE I. DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

Art. 13-54
Oltre al terzo comma dell'art. 48, viene modificato l'art. 51. Il secondo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: «La Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità e le leggi elettorali promuovono l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini».

PARTE II. ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Titolo I. Il Parlamento

Sezione I. Le Camere

Art. 55
Il Parlamento si compone della Camera

dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli eletto-

dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di con-

ri che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati elet-

trollo dell'operato del Governo.

Il numero dei deputati è di cinquecento, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocentoottantotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57

Il Senato della Repubblica, fatto salvo quanto previsto all'articolo 59, è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale. Le modalità sono regolate con legge dello Stato, ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

Il Senato della Repubblica concorre all'esercizio della funzione legislativa secondo le modalità stabilite dalla Costituzione. Esercita funzioni di raccordo fra lo Stato e le istituzioni territoriali e concorre alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea, valutandone in particolare l'impatto sui territori. Esprime pareri sull'operato del Governo e, nei casi previsti dalla legge, sulle nomine di sua competenza.

Il numero dei senatori elettivi è di cento. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i quaranta anni di età.

In ogni Regione e nelle Province autonome di Trento e Bolzano i senatori vengono eletti contemporaneamente al Consi-

ti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.

Art. 58
Abrogato.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.

Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

glio regionale o della Provincia autonoma, con procedura distinta ed esclusione della possibilità di candidarsi per entrambe le cariche. I senatori elettivi sono membri *ex officio* e con diritto di voto dei rispettivi Consigli e la durata del loro mandato coincide con quella di questi organi, dai quali non ricevono nessun tipo di emolumento o rimborso. Non possono ricoprire la carica di Presidente o componente della Giunta. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due: ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione della disposizione del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58
Abrogato.

Art. 59
È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60
La Camera dei deputati è eletta per quattro anni.
La sua durata non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61

Elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento

Art. 61

Elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.

Art. 62

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Art. 63

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Del regolamento della Camera dei deputati fa parte lo statuto delle opposizioni, che può essere sottoposto a giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti

a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.

Art. 67

I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

della Camera, quando sia stato approvato con una maggioranza inferiore ai tre quinti.

Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere o ad una delle due Camere e al Parlamento europeo.

Art. 66

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri della Camera dei deputati ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i *referendum* popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le nor-

Art. 68

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

Sezione II. La formazione delle leggi

Art. 70

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere nei seguenti casi: leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali; leggi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; la legge che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore; leggi che regolano i *referendum* previsti in Costituzione; leggi sull'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni; la legge che stabi-

me generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta

liscie le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e leggi di cui all'articolo 80, secondo comma; leggi sull'ordinamento della comunicazione, i mezzi di informazione e l'editoria; leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche; leggi di cui all'articolo 114, terzo comma, all'articolo 116, terzo comma, all'articolo 117, terzo e quinto comma, all'articolo 119, secondo e quarto comma, all'articolo 120, all'articolo 122, primo comma e all'articolo 132, secondo comma.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati, con la partecipazione del Senato della Repubblica nei modi di seguito precisati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica, che nei trenta giorni successivi può deliberare proposte di modifica del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Per i disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, il termine entro il quale il Senato della Repubblica può proporre modifiche alla Camera dei deputati è ridotto a quindici giorni.

Una Commissione bicamerale, composta di tre rappresentanti della Camera dei deputati e due rappresentanti del Senato della Repubblica, decide sulle eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquantomila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.

Al fine di favorire la partecipazione dei

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati deve pronunciarsi entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare sono garantite entro dodici mesi dalla loro presentazione. Tale termine è prolungato a diciotto mesi nel caso di proposte di revisione costituzionale.

cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.

Art. 72

Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di ap-

Art. 72

Ogni disegno di legge presentato ad una delle due Camere nei casi di cui all'articolo 70, primo comma o alla Camera dei deputati in tutti gli altri casi è, secondo le norme del regolamento di ciascuna Camera, esaminato da una Commissione e poi dall'Assemblea, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

I regolamenti possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che alla Camera dei deputati sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, un decimo dei componenti della Camera o un quinto dei componenti della Commissione possono comunque richiedere che il disegno di legge venga rimesso all'Assemblea. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione è sempre adottata per i disegni di legge costituzionale ed in materia elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e con-

provazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del

suntivi.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo, non più di tre volte per ogni anno a partire dalla data del conferimento della fiducia, può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro settanta giorni dalla data della deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà.

Art. 73

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne di-

Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di

chiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o da almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di

legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro ses-

settecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*.

Art. 76

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni. La trasmissione al Senato della Repubblica del relativo disegno di legge di conversione deve avvenire entro

santa giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.

Art. 78

La Camera dei deputati delibera a mag-

quaranta giorni dalla presentazione e il Senato della Repubblica trasmette alla Camera dei deputati entro il termine massimo di dieci giorni le sue eventuali proposte di modifica.

I decreti perdono efficacia fin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La discussione sul disegno di legge di conversione si riapre in questo caso alla Camera dei deputati. I tempi per l'esame da parte delle due Camere sono dimezzati rispetto a quelli previsti al comma precedente. La legge può regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quarto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Art. 78

Le Camere deliberano lo stato di guerra

gioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto

e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Art. 80

La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.

Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.

La Camera dei deputati ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto

consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti della assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la

consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.

Art. 82

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Sono riservate al Senato della Repubblica le inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo, ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Titolo II. Il Presidente della Repubblica

Art. 83

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune.

Lelezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti della assemblea.

maggioranza dei tre quinti dei votanti.

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca

Art. 84

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.

Se la Camera dei deputati è sciolta o mancano meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o mancano

meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli

meno di tre mesi alla sua cessazione.

Art. 87

Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa autorizzazione di entrambe le Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli

ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ultimi sei mesi della legislatura.

Art. 89

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III. Il Governo

Sezione I. Il Consiglio dei ministri

Art. 92

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

Non può essere nominato Presidente del Consiglio chi abbia già ricoperto la carica, anche in legislature non consecutive,

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

per un periodo complessivamente superiore a sei anni.

Art. 93

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Art. 96

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

Sezione II. La Pubblica Amministrazione

Art. 97

Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Abrogato (è l'articolo che istituiva il CNEL, Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro).

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV. La magistratura

Art. 101-113

Senza modifiche rispetto al testo vigente.

Titolo V. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La

Sezione III. Gli organi ausiliari

Art. 99

Abrogato.

Art. 100

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV. La magistratura

Art. 101-113

Senza modifiche rispetto al testo vigente.

Titolo V. Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La

legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 116

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

Abrogato.

Art. 116

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste; Lombardia, Trentino-Alto Adige/Südtirol; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Alle Regioni interessate sono attribuite le forme di autonomia che discendono da obblighi internazionali dello Stato. A tutte le Regioni, per le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o), limitatamente al commercio con l'estero, s), limitatamente alle politiche sociali, t), limitatamente alla previdenza sociale e alla formazione professionale, u), limitatamente all'ambiente ed eco-sistema, e z), possono essere attribuite, fermo restando quanto stabilito all'articolo 117, terzo comma, forme e condizioni particolari di autonomia con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse e sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea

e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela e promozione della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della sa-

e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea; immigrazione;
- b) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- c) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- d) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- e) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;
- g) tutela e promozione della concorrenza; opere dell'ingegno; libera circolazione delle persone e delle cose;
- h) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione dei deputati italiani al Parlamento europeo;
- i) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- l) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme necessarie ad assicurare su tutto il territorio nazionale la sostanziale uniformità dei procedimenti

lute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;

p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;

t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;

u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;

v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

amministrativi e della disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

m) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

n) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia; infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale;

o) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;

p) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale;

q) ordinamento delle professioni e della comunicazione; libertà e pluralismo dell'informazione; disposizioni generali sull'editoria;

r) ordinamento sportivo;

s) determinazione dei livelli appropriati delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali;

t) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sulla formazione professionale;

u) tutela della salute; sicurezza alimentare; ambiente ed ecosistema;

v) norme generali sull'istruzione, al fine di garantire una offerta formativa omogenea e la sostanziale parità di trattamento in tutto il territorio nazionale; ordinamento scolastico; istruzione univer-

porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di

sitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; diritto allo studio;

z) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, le attività culturali e il turismo.

Con leggi dello Stato, approvate da entrambe le Camere, vengono stabilite le modalità e le forme di autonomia attraverso le quali le Regioni partecipano alla realizzazione delle politiche attive del lavoro, programmano e organizzano l'assistenza sanitaria, partecipano alla programmazione e organizzazione dei servizi scolastici sul territorio e gestiscono gli strumenti del diritto allo studio. Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di:

a) pianificazione del territorio regionale, mobilità al suo interno e relativa dotazione infrastrutturale, nei limiti delle disposizioni generali e comuni stabilite con legge dello Stato sul governo del territorio;

b) programmazione e organizzazione dei servizi sociali;

c) promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale;

d) regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica;

e) tutela e valorizzazione dei beni cultu-

procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e

rali e paesaggistici, attività culturali e turismo, nei limiti delle disposizioni generali e comuni stabilite con legge dello Stato;

f) tutela delle minoranze linguistiche, fatto salvo quanto previsto all'articolo 70, comma 1;

g) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Nelle materie di loro competenza, nelle forme disciplinate da leggi dello Stato, le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti dell'Unione europea e possono concludere accordi e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive com-

di responsabilità degli amministratori. I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci. Concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanzia-

petenze. Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplicità e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.

Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni, sempre sulla base del principio di sussidiarietà, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Art. 119

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci. Concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome e stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri. Con leggi dello Stato vengono disposte la compartecipazione degli enti territoriali al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio e l'istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui al comma precedente assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di

mento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città

costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni. Lo Stato può destinare risorse aggiuntive a determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni per rimuovere gli squilibri economici e sociali che compromettono l'esercizio dei diritti fondamentali della persona e per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

Il Governo, acquisito, salvi i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economi-

metropolitane, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta re-

ca e in particolare la tutela dei livelli appropriati delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato accertato lo stato di grave dissesto finanziario dell'ente.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta re-

gionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei Deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due

gionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei Deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due

mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la

mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

Abrogato.

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la

sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 129

Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

Art. 130

Abrogato dalla legge cost. n. 3/2001.

sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale leda la competenza dello Stato, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

Abrogato.

Art. 129

Abrogato.

Art. 130

Abrogato.

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia, Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Art. 133

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 131

Abrogato.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Art. 133

Abrogato.

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente

Titolo VI. Garanzie costituzionali

Sezione I. La Corte costituzionale

Art. 134

La Corte costituzionale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;

sulla legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, terzo comma.

Art. 135

La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente

nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136

Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II. Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi. Per le leggi di revisione della Costituzione si richiede la maggioranza dei tre quinti dei componenti di ciascuna Camera; per le altre leggi costituzionali si richiede la maggioranza assoluta.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o settecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

In sintesi: le cose più importanti che vorrei...

Sul Senato

- L'elezione dei senatori da parte dei cittadini, senza confusi giri di parole e senza mettere in questione la scelta di lasciare solo alla Camera il voto di fiducia (art. 57).
- Il riconoscimento del ruolo dei senatori, in quanto parlamentari, come rappresentanti della Nazione (art. 67), che esercitano questo ruolo attraverso la specifica funzione di raccordo con le istituzioni territoriali, coerentemente con l'idea che la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato (art. 114). In quanto rappresentanti della Nazione, che continuano a condividere la funzione legislativa in termini paritari con i membri della Camera dei deputati per leggi importanti come quelle di revisione della Costituzione, i senatori ricevono dal Senato una indennità stabilita dalla legge (art. 69), mentre non ricevono alcun emolumento o rimborso dalle Regioni.
- Una più forte funzione di controllo e garanzia, prevedendo fra l'altro che rimangano bicamerali su base paritaria le leggi e i provvedimenti che riguardano l'ordinamento della comunicazione, i mezzi di informazione e l'editoria (art. 70) e la responsabilità di deliberare lo stato di guerra (art. 78). Anche il Senato, come la Camera, deve poter disporre inchieste su materie di pubblico interesse (art. 82).

Sul procedimento legislativo

- La chiara definizione, con limitate eccezioni, di due percorsi fondamentali, superando la frammentazione e la confusione del testo approvato dal Parlamento: uno per le leggi per le quali la fun-

zione legislativa è esercitata collettivamente e uno per quelle che prevedono invece una funzione di controllo non vincolante da parte del Senato (art. 70).

Sugli strumenti di garanzia e l'equilibrio fra rappresentanza e governabilità

- Un mandato di 4 anni anziché 5 per la Camera dei deputati: è bene che il giudizio degli elettori sia più frequente quando si rafforza il potere del Governo e della sua maggioranza (art. 60).
- La possibilità di sottoporre lo statuto delle opposizioni della Camera dei deputati a giudizio di legittimità da parte della Corte costituzionale, su richiesta di almeno un quarto dei componenti della Camera, quando esso sia stato approvato con una maggioranza inferiore ai tre quinti (art. 64).
- La previsione di tempi certi per la discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge di iniziativa popolare, per le quali lasciare l'indicazione del numero di cinquantamila firme per la presentazione della proposta (art. 71).
- Un limite preciso (tre volte in un anno) alla possibilità del Governo di chiedere che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del suo programma sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro settanta giorni (art. 72).
- Un'unica procedura per i referendum abrogativi, con un *quorum* pari alla metà più uno dei votanti alle ultime elezioni per la Camera dei deputati (art. 75), rinunciando all'idea dei referendum propositivi o di indirizzo.
- Il mantenimento della maggioranza dei tre quinti dell'assemblea per l'elezione del Presidente della Repubblica anche dopo il sesto scrutinio, per sottolineare l'importanza della scelta di un Presidente che possa davvero essere "di tutti" (art. 83).

- Un limite preciso alla permanenza della stessa persona alla guida del Governo (art. 92). Si tratta di uno strumento tipico dei sistemi presidenziali, ma importante anche quando vengono accentuati gli elementi di “personalizzazione” della leadership all’interno di un sistema parlamentare.
- La previsione di una maggioranza dei tre quinti dei componenti delle Camere per l’approvazione delle leggi di revisione della Costituzione (art. 138).

Sul rapporto fra Stato e Regioni

- L’eliminazione delle Regioni a statuto speciale, ferma restando la possibilità di attribuire alle Regioni, con legge dello Stato, forme e condizioni particolari di autonomia (art. 116).
- La chiara indicazione della responsabilità dello Stato per la garanzia dei livelli appropriati (il massimo possibile di uguaglianza) e non semplicemente essenziali (il minimo indispensabile) delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117).
- L’indicazione che l’autonomia delle Regioni in ambiti cruciali come la partecipazione alla realizzazione delle politiche attive del lavoro, la programmazione e organizzazione dell’assistenza sanitaria, la partecipazione alla programmazione e organizzazione dei servizi scolastici sul territorio e la gestione degli strumenti del diritto allo studio deve essere garantita secondo modalità e forme stabilite con legge dello Stato, in modo da assicurare la sostanziale uniformità di trattamento dei cittadini su tutto il territorio nazionale (art. 117).
- Un limite di due milioni di abitanti per la creazione di nuove Regioni, anche come indicazione implicita della necessità di ripensare il loro assetto nella direzione di una maggiore integrazione anziché di una ulteriore frammentazione (art. 132).

- L'eliminazione di alcune previsioni inappropriate o norme ormai inutili: a) la possibilità per le Regioni di concludere accordi e intese con altri Stati e non solo con enti territoriali interni ad altri Stati (art. 117); b) il divieto per le Regioni di istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale (art. 120).
- La rinuncia all'idea di costituzionalizzare tetti agli stipendi del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei consiglieri (art. 122). Tali tetti, così come il divieto di versare «rimborsi o analoghi trasferimenti monetari» ai gruppi politici presenti nei Consigli regionali, inserito addirittura nelle *Disposizioni finali* del testo della legge che sarà sottoposta a referendum, suggeriscono una sorta di diffidenza preventiva nei confronti delle Regioni, che dovrebbero essere spinte con strumenti diversi a darsi autonomamente tali limiti, pena il venir meno della stessa legittimità e opportunità della loro autonomia.

Sui costi della politica

- Una Camera composta di 500 deputati anziché 630 (art. 56). Questo consentirebbe di corrispondere un'indennità ai senatori, a carico del Senato, aumentando comunque i risparmi rispetto a quanto reso possibile con il testo approvato dal Parlamento. Ulteriori risparmi per i cittadini si conseguirebbero se le Regioni decidessero di considerare il numero dei senatori, membri *ex officio* dei Consigli, all'interno del numero totale dei consiglieri attualmente previsto, che dunque non aumenterebbe, mentre diminuirebbe quello dei consiglieri pagati dalle Regioni.